Legge regionale 9 novembre 2026, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

(Bollettino Ufficiale n. 14, del 11.11.2026)

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere l'armonizzazione e la perequazione del trattamento economico accessorio del personale dipendente delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR).

Art. 2. (Incremento dei fondi contrattuali del personale del comparto sanità e del personale della dirigenza dell'area di contrattazione collettiva sanità)

1. A decorrere dall'anno 2027 la Giunta regionale, in attuazione della scheda numero 3, ultimo paragrafo, del Patto per la salute 2019-2021, approvato con l'intesa del 18 dicembre 2019, recante "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021" (rep. atti 209/CSR) e nel rispetto delle condizioni ivi previste può autorizzare, annualmente, le aziende ed enti del SSR e, nello specifico, l'Azienda ospedaliera metropolitana (AOM), l'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria) e l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, all'incremento dei "fondi premialità e condizioni di lavoro" del personale del comparto sanità, dei "fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro" e dei "fondi per la retribuzione di risultato" del personale della dirigenza dell'area di contrattazione collettiva sanità, destinando alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive fino a un massimo del 2 per cento del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018 e nella misura definita ai sensi del comma 2, a valere sul Fondo sanitario regionale. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 33, comma 7, della legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18 (Disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale e modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))) l'attuazione di quanto sopra stabilito per l'Ospedale Galliera avrà effetto al momento dell'ingresso del personale nell'AOM.

2. La misura dell'incremento di cui al comma 1 è definita, secondo la previsione della scheda numero 3, ultimo paragrafo, del Patto per la salute 2019-2021, nei limiti della spesa complessiva per il personale determinati dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e nell'ambito del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 recante "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" (rep. atti 2271/CSR).

Art. 3. (Destinazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 2 sono destinate alla valorizzazione del personale della dirigenza dell'area di contrattazione collettiva sanità e del personale dei profili del ruolo sanitario e sociosanitario del comparto, secondo criteri e modalità di riparto tra le aziende ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, definiti dalla Giunta regionale, previo confronto regionale con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto e della dirigenza.

Art. 4. (Perequazione del trattamento economico accessorio)

1. Al fine di perseguire una graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del SSR nonché per valorizzare le professionalità dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, degli operatori del ruolo sanitario e sociosanitario delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del servizio sociale del comparto e degli operatori sociosanitari, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti dalle vigenti linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, le risorse di cui all'articolo 2 possono essere riconosciute alle aziende ed enti del SSR di cui all'articolo 2, comma 1, in misura differenziata, ferma restando la misura massima complessiva.

Art. 5. (Disposizione finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede fino alla misura massima annua corrispondente al 2 per cento del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.